COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)
V Dipartimento - Polizia Municipale
tel/fax 0932 – 821533
e-mail: vigiliurbani@comune.santa-croce-camerina.rg.it

Ord. n. 268 del 12-03-14

Oggetto: interdizione del traffico veicolare e pedonale in "Caucana" - Lungomare delle Anticaglie.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che sono in corso di svolgimento i lavori per la ricostruzione della spiaggia di Caucana e Casuzze intervento funzionale n.1, giusto contratto n. 2695 di rep. del 06.06.2013;
Considerato che per consentire il regolare svolgimento dei predetti lavori in regime di sicurezza, occorre procedere alla chiusura dell'arteria stradale in oggetto;
Effettuato allo scopo idoneo sopralluogo e sentito in merito il l'Ufficio Tecnico nella persona del RUP dei lavori in argomento;
Visti gli artt. 5 c.3 e 7 del C.d.S. e il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il D. L.vo 267/2000 e ritenuta sussistente la propria competenza;
Udito in merito il Sindaco;

ORDINA:

dall' 11.03.2014 al 21.03.2014

1 È interdetto al transito veicolare e pedonale il tratto di Lungomare delle Anticaglie compreso tra la via Belisario e la via dei Gladioli ad esclusione:
   a. dei mezzi impegnati nei lavori in narrativa;
   b. dei frontisti, l'accesso dei quali di volta in volta dovrà essere concordato con le maestranze presenti in cantiere;
2 Il traffico locale è dirottato, mediante apposita segnaletica verticale, lungo la via delle Begonie.
3 Il transito dei mezzi pesanti su tutto il Lungomare delle Anticaglie è interdetto e viene dirottato su c.so Oceano Indiano, ad esclusione dei mezzi impegnati nei lavori in narrativa.

La messa in sicurezza dell'arteria in argomento, negli orari non interessati dallo svolgimento dei lavori in narrativa sarà a completo carico dell'impresa esecutrice.
È fatto carico alla stessa di provvedere all'installazione e alla manutenzione della segnaletica prevista dal C.d.S. e dalle vigenti norme in materia, nonché dell'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, curando che detta segnaletica venga mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, in ottemperanza al disposto di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/7/02 e ss.mm. ed ii.
L'Ente declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti dall'inottemperanza alla presente ordinanza ed alle sopracitate disposizioni, le cui accertate violazioni comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. e dalle vigenti normative in materia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso altresì ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica restano incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che entra e rimane in vigore nel periodo sopra indicato e comunque fino al completamento dell'attività in parola.
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio ed inviata per conoscenza e alla locale Stazione CC.

POLIZIA MUNICIPALE - S. Croce Camerina (RG)

LA COMANDANTE
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
(Dott.ssa Maria La Rosa)